

Approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 7 del 18/07/2024

REGOLAMENTO FONDO PER PERDITE IDRICHE OCCULTE

INDICE

Art. 1 - Premesse	pag. 3
Art. 2 - Definizione di perdita occulta	pag. 4
Art. 3 - Modalità di adesione al Fondo e decorrenza	pag. 4
Art. 4 - Quota di adesione al Fondo	pag. 5
Art. 5 - Revoca adesione al Fondo	pag. 5
Art. 6 - Modalità di gestione del Fondo	pag. 5
Art. 7 - Condizioni per ottenere il rimborso in caso di sinistro	pag. 6
Art. 8 - Criteri per la quantificazione e valorizzazione del rimborso	pag. 7
Art. 9 - Penalità	pag. 8
Art. 10 - Modifiche ed integrazioni	pag. 8

Art. 1 - PREMESSE

VERITAS SPA (di seguito VERITAS) gestisce per conto degli utenti titolari di contratto un Fondo, denominato “Fondo per perdite idriche occulte” (fondo PIO), nel quale vengono versate le quote di adesione degli utenti attualmente aderenti e di quelli che aderiranno in futuro, con la sottoscrizione di appositi moduli di adesione.

Nel presente documento con “utente” si intende l'intestatario del contratto per il quale è attiva l'adesione al Fondo.

Con il termine “sinistro” si intende il verificarsi di una presunta perdita occulta.

Il Fondo è istituito in ottemperanza all'art. 29 del “Regolamento per la fornitura di acqua potabile” che si riporta integralmente:

Art. 29 Perdite, danni

Ogni utente risponde della buona conduzione e manutenzione degli impianti interni. Il gestore non può essere direttamente o indirettamente chiamato a rispondere dei danni derivanti da dispersioni o perdite degli impianti stessi.

Non sono previsti ristori per eventuali dispersioni o perdite degli impianti interni a meno che non siano riconducibili a perdite di natura occulta.

Si considerano perdite occulte le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà e comunque non attribuibili a colpa o negligenza dell'Utente (con esclusione di perdite dovute a difetti di rubinetterie interne, wc, etc.).

Con la delibera 609/2021 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente introduce le tutele minime in caso di perdite occulte (art. 19 dell'allegato A della delibera ARERA 218/2016 come modificato dalla delibera 609/2021).

Il Gestore si impegna comunque a mantenere la gestione di un fondo che migliori per gli aderenti quanto previsto dall'Autorità sulle tutele minime nel caso di perdite occulte sulla base dei criteri predeterminati con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia al quale si fa riferimento per i contenuti delle coperture previste dal fondo, le modalità di presentazione delle istanze e di calcolo dei rimborsi in caso di perdite.

Per gli utenti non aderenti al fondo l'istanza di rimborso per perdite idriche coperte dalle tutele minime dovrà essere effettuata tramite apposita modulistica predisposta dal Gestore.

All'utente aderente al Fondo in caso di perdita idrica occulta, come definita nei successivi articoli, viene riconosciuto un rimborso, mediante utilizzo del Fondo, sulla base dei criteri predeterminati nel presente Regolamento.

Possono aderire al Fondo gli utenti intestatari di contratto di fornitura di acqua potabile ad eccezione di: contratti per uso cantiere, forniture occasionali o temporanee, impianti antincendio.

Art. 2 - DEFINIZIONE DI PERDITA OCCULTA

La perdita, solo ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si definisce occulta quando:

- avviene a seguito di una rottura verificatasi a valle del contatore e la rottura deriva da fatto accidentale, fortuito, involontario, riconducibile a vetustà e/o corrosione del tratto di derivazione post-contatore e dell'impianto interno di utilizzazione;
- non è rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente poiché si è verificata in una parte dell'impianto interrata o sepolta nella muratura o nel conglomerato cementizio;
- non riguarda, in ogni caso, difetti di impianti ispezionabili (*es. autoclave, wc, impianti frigoriferi, impianti di irrigazione, impianti di condizionamento, scarichi ...*) o rubinetterie interne compresa la rottura del contatore per gelo. Sono tassativamente escluse le perdite che si verificano nel pozzetto contenente il contatore in quanto ispezionabile da parte dell'utente;
- non è derivante da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dall'utente, o conseguente a rotture provocate dall'utente o da terzi, oppure conseguenti a lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno nonché conseguente ad ogni specie di danno indiretto.

Al fine di riconoscere alcune particolari situazioni di difficoltà da parte dell'utente di garantire la regolare ispezione del contatore, dove non sono già presenti sistemi di telelettura, sono altresì considerate occulte le perdite che avvengono nel pozzetto del contatore esclusivamente nei seguenti casi: a) il pozzetto è collocato in sede stradale; b) la fornitura si riferisce ad un nucleo familiare che comprende solo componenti di età anagrafica superiore a settanta anni; c) la fornitura si riferisce ad un nucleo familiare che comprende un solo componente con disabilità certificata o più componenti tutti con disabilità certificata. L'occorrenza di perdite in queste ultime situazioni comporterà l'onere da parte di Veritas di sostituzione del misuratore con strumento compatibile con la telelettura.

Per queste casistiche il ricalcolo verrà applicato anche alle perdite maturate in un periodo a cavallo della data di applicazione del nuovo regolamento.

Art. 3 - MODALITÀ DI ADESIONE AL FONDO E DECORRENZA

Per i nuovi utenti e per i subentri l'adesione al Fondo decorre a seguito della selezione dell'apposita opzione (apposizione del flag) nel modulo di attivazione o voltura della fornitura o in corso di vigenza contrattuale con la sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione.

L'adesione decorrerà dalla data della lettura comunicata dall'utente; al momento dell'adesione non dovranno esserci perdite in corso.

L'adesione si rinnova tacitamente di anno in anno salvo revoca da comunicarsi per iscritto a Veritas.

Art. 4 - QUOTA DI ADESIONE AL FONDO

L'adesione al Fondo comporta l'addebito della quota di adesione con la decorrenza indicata all'articolo 3. La quota di adesione non è rimborsabile.

La quota mensile di adesione al Fondo è quantificata come segue:

UTENZA DOMESTICA	quota mensile	€ 0,25
UTENZA CONDOMINIALE per ogni unità abitativa domestica	quota mensile	€ 0,25
UTENZA CONDOMINIALE per ogni unità non domestica	quota mensile	€ 0,70
UTENZA NON DOMESTICA	quota mensile	€ 0,70

La quota di adesione al Fondo non viene applicata all'utente per il periodo in cui il medesimo usufruisce del bonus sociale idrico di cui all'All. A alla delibera ARERA 897/17.

Per ogni adesione (*anche se di utenza pluriconcessionaria*) è trattenuto da VERITAS l'importo di € 0,12/mese (iva inclusa) per spese amministrative inerenti la gestione del Fondo, la rimanente parte della quota di adesione (non soggetta ad iva) viene versata nel Fondo in argomento.

Veritas trattiene dal Fondo una quota di € 50,00 per ogni eventuale sopralluogo.

Art. 5 - REVOCA ADESIONE AL FONDO

La revoca avrà efficacia dalla data in cui VERITAS ne viene a conoscenza. L'adesione si estingue in caso di cessazione del contratto idrico.

Art. 6 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL FONDO

VERITAS provvede all'aggiornamento del Fondo destinando allo stesso le quote addebitate in bolletta nel mese precedente e detraendo dallo stesso le somme rimborsate, i costi dei sopralluoghi per la verifica del diritto al rimborso.

Qualora il Fondo non avesse capienza sufficiente VERITAS provvede con risorse proprie all'integrazione dello stesso, a titolo di anticipo, recuperando quanto integrato non appena la capienza del Fondo lo consenta.

Il Fondo può essere estinto da VERITAS, oltre che per cause di forza maggiore, quali ad esempio disposizioni legislative e/o regolamentari, qualora risultasse che VERITAS per due anni consecutivi abbia dovuto provvedere direttamente con risorse proprie all'integrazione del Fondo.

In caso di estinzione del Fondo, VERITAS provvede a darne comunicazione all'utenza interessata con un preavviso minimo di 6 mesi dalla data programmata di cessazione del fondo stesso.

Ogni aderente può richiedere e ottenere da VERITAS di conoscere la situazione del Fondo, garantendo VERITAS la massima trasparenza nella gestione dello stesso.

Art. 7 - CONDIZIONI PER OTTENERE IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il rimborso avviene in presenza di tutti i seguenti requisiti:

- a) aver riparato il guasto non appena venuti a conoscenza della perdita e comunque non oltre i termini di presentazione dell'istanza di intervento del fondo definiti al seguente punto b);
- b) aver compilato l'apposito modulo "Denuncia di perdita idrica occulta" (in ogni sua parte), sottoscritto dall'utente e consegnato a VERITAS non oltre 90 gg dalla data di scadenza della fattura contenente i consumi di perdita. Nel caso in cui la presentazione avvenga tra il 91° e il 180° giorno dalla data di scadenza, l'importo rimborsabile previsto dall'art. 8 viene applicato al 50%;

Le istanze presentate dopo tale termine verranno comunque valutate ai fini dell'emissione del rimborso nei casi in cui la riparazione risulti ultimata entro il 180° giorno.

La data di riparazione dovrà essere opportunamente documentata e rilevabile dalla fattura, diversamente farà fede la data di emissione della stessa e verrà presa come riferimento per la quantificazione del rimborso.

- c) si sia verificata una perdita definibile occulta secondo quanto indicato nel precedente articolo 2;

d) il richiedente ha già provveduto alla riparazione, della quale deve produrre relativa fattura/ricevuta commerciale/fiscale o relazione certificativa della riparazione, pena l'esclusione dall'accesso al Fondo; nella fattura/ricevuta commerciale/fiscale, o nella relazione certificativa dei lavori eseguiti, deve essere chiaramente esplicitato dall'idraulico in quale punto dell'impianto è avvenuta la perdita, il tipo di intervento eseguito e la data di ultimazione dell'intervento di riparazione. Qualora la perdita venga riparata direttamente dall'utente, lo stesso dovrà autocertificare l'avvenuta riparazione dettagliando in quale punto dell'impianto è avvenuta la perdita, il tipo di intervento eseguito e la data di ultimazione dell'intervento di riparazione. Per la valutazione della richiesta è necessario fornire le foto inerenti la perdita e la sua riparazione. Il richiedente deve fornire la lettura del contatore rilevata dopo la riparazione.

- e) la perdita ha comportato un'eccedenza dei consumi dell'utenza definibili "m³ di perdita" secondo quanto indicato all'articolo 8;

- f) la disponibilità a far appurare da VERITAS, con sopralluogo di verifica dei propri tecnici o di tecnico esterno abilitato all'uopo nominato, la sussistenza della perdita idrica occulta, o a far rilevare una lettura congiunta del contatore;

g) avere materiale fotografico che documenti la tipologia della perdita subita, il tratto di impianto sul quale è avvenuta e il tipo di intervento eseguito; tale materiale dovrà essere allegato alla pratica;

h) non aver fruito di rimborsi per altre perdite nello stesso tratto di tubazione nell'arco degli ultimi 12 mesi; VERITAS potrà appurare con sopralluogo la precisa posizione sia della perdita oggetto della denuncia che della perdita per la quale l'utente ha precedentemente fruito del rimborso.

Art. 8 - CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL RIMBORSO

I m³ di acqua oggetto di rimborso, denominati "m³ di perdita", sono dati dalla differenza fra il consumo medio giornaliero nel periodo in cui si è verificata la perdita e un consumo medio giornaliero di riferimento moltiplicato per i giorni di perdita. I giorni di perdita corrispondono al n. di giorni intercorrenti tra l'ultima lettura effettiva al contatore (lettura effettuata dal Gestore o autolettura) e la data nella relazione certificativa in cui è dichiarata l'ultimazione dell'intervento di riparazione.

Il rimborso spetta se il consumo medio giornaliero nel periodo in cui si è verificata la perdita è superiore del 30% del consumo di riferimento.

Il consumo medio giornaliero di riferimento viene determinato con i seguenti criteri in base alla tipologia di utenza:

1) utenze con medie storiche di consumo consolidate:

il consumo medio giornaliero di riferimento è, di norma e salvo motivati casi particolari, il consumo medio giornaliero dei due anni precedenti la perdita, tenuto conto degli eventuali fenomeni di consumi dovuti alla stagionalità o ad un utilizzo non continuativo della fornitura idrica.

2) utenze domestiche nuove o prive di letture effettive:

il consumo medio giornaliero di riferimento è il numero dei componenti del nucleo familiare e conviventi della casa di residenza moltiplicato per 55 mc/anno (4,6 m³/mese) /365.

3) utenze non domestiche nuove o prive di letture effettive:

il consumo medio giornaliero di riferimento è dato dalla media dei consumi giornalieri dell'utente precedente (ove possibile) o in subordine il consumo medio giornaliero rilevato nei 3 mesi successivi la riparazione della perdita.

Quanto sopra tenendo conto degli eventuali fenomeni di consumi dovuti alla stagionalità o ad un utilizzo non continuativo della fornitura idrica.

L'importo del rimborso previsto dal Fondo viene così calcolato:

- "m³ di perdita" x l'85% della tariffa applicata in base alle fasce;
- importi addebitati a titolo di oneri perequativi per la fornitura idrica per i "m³ di perdita";

tale rimborso verrà applicato anche alle perdite maturate in un periodo a cavallo della data di applicazione del nuovo regolamento;

- per le utenze domestiche e per i condomini titolari con codice fiscale il rimborso finanziario viene integrato con il valore pari all'IVA applicata in fattura sugli importi oggetto di rimborso; tale integrazione verrà applicata anche alle perdite maturate in un periodo a cavallo della data di applicazione del nuovo regolamento.

Art. 9 - PENALITÀ

Agli utenti che presentano denuncia di perdita idrica occulta, poi risultata mendace in fase di istruttoria, viene applicata in bolletta una penale di € 200,00 a favore del Fondo e verrà inviata segnalazione alle Autorità competenti per i conseguenti adempimenti.

Art. 10 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Nell'ipotesi in cui VERITAS reputi necessario apportare variazioni alle presenti Condizioni, previa approvazione del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, fornirà adeguata e mirata informativa circa le modifiche che intende apportare e la relativa tempistica. In assenza di disdetta dal Fondo si riterranno le nuove condizioni tacitamente accettate.